

## Delibera n° 1763

Estratto del processo verbale della seduta del  
**18 ottobre 2019**

**oggetto:**

DLGS 502/1992, ART 8 QUATER – LR 17/2014, ART 49. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ASSISTENZA AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'articolo 8 quater, che prevede:

- comma 1, "l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate (...) subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza";
- comma 2, "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8 quinquies";
- comma 3, lettera b), "la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate";

**Vista** la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria" e, in particolare, l'articolo 49, comma 3 ter, che stabilisce che "la Giunta regionale, al fine di assicurare un'efficace competizione tra le strutture private accreditate, anche in considerazione di esigenze connesse all'assistenza espresse dagli enti del Servizio sanitario regionale, determina i limiti entro i quali procedere ad accreditare un numero di strutture che può essere superiore al fabbisogno programmato";

**Vista** la legge regionale 17.12.2018, n. 27, "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale" e, in particolare, gli articoli 3 e 11 che definiscono il nuovo assetto degli enti del Servizio Sanitario Regionale;

**Rilevato** che, nell'ambito del programma di accreditamento definitivo - attuato ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera t, della legge 27.12.2006 (finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 7, comma 1 bis, del decreto legge 30.12.2013, n. 150, aggiunto dalla legge di conversione 27.2.2014, n. 15 - sono stati adottati i seguenti provvedimenti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie:

- D.G.R. n. 2175, del 30.9.2009, "LR 8/2001, art 5 - autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita, nefrologia, dialisi e trapianto di rene e medicina dello sport. Modifiche alla procedura di cui alla DGR 705/2007, DGR 297/2008 e DGR 298/2008 - L 296/2006 - LR 30/2007. Definizione programma regionale di accreditamento. Approvazione definitiva";
- D.G.R. 28.07.2011, n. 1436, "Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - L 296/2006, art 1 comma 796, lett t - programma regionale di accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Approvazione definitiva requisiti e procedura";

- D.G.R. 11.4.2013, n. 650, "Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - Lr 8/2001, art 4 e art 5 - L 296/2006, art 1, comma 796, lett t) - autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (rsa) e hospice. Approvazione definitiva requisiti e procedura";
- D.G.R. 31.10.2014, n. 2028, "Dlgs 502/1992, articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater - L 296/2006, art 1 comma 796, lett t - procedura per l'accredimento definitivo degli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati";
- D.G.R. 31.10.2014, n. 2029, "Rinnovo dell'accredimento delle strutture di degenza e ambulatoriali. Specificazione dei requisiti applicabili";
- D.G.R. 13.5.2016, n. 817, "Lr 17/2014, art 23. dgr 2151/2015 - approvazione procedura e requisiti per l'autorizzazione e l'accredimento delle rsa con livello assistenziale riabilitativo. Modifica dgr 650/2013";
- D.P.Reg. 26.7.2016, n. 151, "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accredimento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio sanitaria)";
- D.P.Reg. 18.1.2017, n. 19, "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accredimento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12";
- D.P.Reg. 18.12.2017, n. 283, "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accredimento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio sanitaria)";

**Dato atto** che, in attuazione dei provvedimenti sopra riportati, è stato concesso l'accredimento definitivo alle strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate e, segnatamente, a quelle di ricovero e di specialistica ambulatoriale, alle residenze sanitarie assistenziali (RSA), agli Hospice, agli Stabilimenti termali, alle strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali e alle strutture che svolgono l'attività di trasporto sanitario, mentre sono in corso di svolgimento i procedimenti per l'accredimento delle strutture per la riabilitazione delle dipendenze;

**Considerato** che il numero e la tipologia di strutture private accreditate esistenti nell'ambito delle Aziende sanitarie della Regione derivano dalla realizzazione del programma regionale di accreditamento previsto dai provvedimenti sopra riportati, che hanno rinviato la concessione di nuovi accreditamenti all'adozione di successivi provvedimenti finalizzati alla preventiva determinazione del fabbisogno, prevista dalla normativa di riferimento riportata in premessa;

**Considerata**, pertanto, la necessità di rivalutare l'attuale configurazione dell'offerta complessiva di prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale, al fine di verificarne l'efficacia e di procedere alla determinazione del fabbisogno di prestazioni e di strutture, quale atto propedeutico all'eventuale possibilità di concedere ulteriori accreditamenti alle strutture private;

**Vista** la D.G.R. 30.12.2014, n. 2673, "Lr 17/2014, art 18, comma 3 e art 27 comma 5: approvazione definitiva degli standard dell'assistenza primaria e dell'assistenza ospedaliera", che definisce le funzioni con le dotazioni dei posti letto, sia delle strutture intermedie sia delle case di cura private, nonché il modulo organizzativo delle funzioni

stesse, in attuazione degli standard definiti dagli articoli 23 e 26, della legge regionale n. 17/2014;

**Visto** il documento "Determinazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie", elaborato dall'Area Servizi Assistenza Primaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (di seguito Direzione centrale), allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che tale documento:

- valuta, quali elementi utili ai fini della determinazione del fabbisogno, il numero e la tipologia di strutture private erogatori privati già accreditate e la loro dislocazione territoriale, i volumi di attività erogati in ogni singola azienda, distinguendo l'incidenza dell'attività pubblica e di quella privata, i flussi di mobilità intraregionale ed extraregionale, i tempi d'attesa rilevati nelle principali prestazioni sanitarie, nonché le esigenze rappresentate dalle singole Aziende rispetto al proprio territorio, come risulta dalla documentazione agli atti della Direzione centrale;
- limita la valutazione alle attività ambulatoriali, poiché l'attività delle strutture intermedie e quella di degenza sono regolamentate dalla D.G.R. n. 2673/2014, in attuazione degli standard definiti dagli articoli 23 e 26, della legge regionale n. 17/2014, e non concorrono quindi alla determinazione del fabbisogno;
- individua le branche specialistiche ambulatoriali per le quali è possibile concedere ulteriori accreditamenti, specificandone l'afferenza alle singole Aziende;

**Dato atto** che il medesimo documento è stato prima illustrato nel corso dell'incontro tenutosi nella sede della Regione di Udine il 26.9.2019 e successivamente inviato alle associazioni rappresentative degli erogatori privati, presenti all'incontro, al fine di acquisire eventuali osservazioni;

**Tenuto conto** delle osservazioni sul documento prodotte da dette associazioni con le note pervenute il 10.10.2019, agli atti della Direzione centrale;

**Considerato** che gli elementi valutati nel citato documento garantiscono la compatibilità delle attività accreditabili con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e alla D.G.R. 22.9.2017, n. 1783, "Dpcm 12.1.2017: aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (lea) e delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie regionali aggiuntive (extra lea)";

**Considerato**, altresì, che:

- le branche specialistiche accreditabili consentono di compensare l'attuale disomogenea dislocazione territoriale delle strutture private accreditate, anche in funzione della nuova configurazione delle Aziende sanitarie derivante dall'attuazione dell'articolo 3, della citata legge regionale n. 27/2018;
- la nuova configurazione dell'offerta di prestazioni e di strutture, derivante dalla conclusione dei procedimenti previsti nel medesimo documento, consente alle Aziende di soddisfare la domanda in modo più efficace rispetto ai bisogni del territorio di competenza;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare il documento "Determinazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, altresì, di rinviare l'eventuale determinazione dell'ulteriore fabbisogno di prestazioni e di strutture sanitarie alla valutazione dell'efficacia della nuova configurazione dell'offerta conseguente alla conclusione dei procedimenti previsti dal presente provvedimento, anche in relazione al nuovo assetto organizzativo delle

Aziende sanitarie derivante dall'attuazione dell'articolo 3, della citata legge regionale n. 27/2018;

**Precisato** che, in virtù del combinato disposto dell'articolo 8 quater e dell'articolo 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, nonché degli articoli 49, comma 3 bis e 50, comma 1 bis, della legge regionale n. 17/2014, l'accreditamento istituzionale costituisce la condizione necessaria per consentire alle strutture sanitarie private di poter stipulare i contratti con le Aziende sanitarie aventi a oggetto l'erogazione di prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, ma non attribuisce automaticamente a tali strutture il diritto alla stipula dei contratti medesimi;

**Precisato** che:

- le branche specialistiche per le quali possono essere accolte le domande di accreditamento in ogni singola Azienda sono quelle riportate nel documento allegato al presente provvedimento;
- le domande di accreditamento devono essere presentate entro e non oltre il 20 novembre 2019, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti di valutazione entro un congruo termine, compatibile con la piena operatività dei nuovi enti del Servizio Sanitario Regionale;
- le domande per l'accreditamento nelle branche specialistiche individuate nel documento allegato devono essere presentate alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità esclusivamente con modalità web tramite l'applicativo gestionale denominato "Sistema di accreditamento delle strutture sanitarie" all'indirizzo: [aoss.regione.fvg.it/saoss](http://aoss.regione.fvg.it/saoss), previa richiesta delle credenziali di accesso alla medesima Direzione centrale all'indirizzo mail: [assistenzaprimariasalute@regione.fvg.it](mailto:assistenzaprimariasalute@regione.fvg.it);
- i requisiti applicabili e il procedimento di verifica sono disciplinati nella D.G.R. n. 1705/2005, nella D.G.R. n. 297/2008 e nella D.G.R. n. 1436/2011, per le branche specialistiche ambulatoriali individuate nel citato documento, nel D.P.Reg. n. 19/2017, per i trasporti sanitari, nel D.P.Reg. n. 151/2016, per la riabilitazione funzionale per le disabilità sensoriali;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **Delibera**

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il documento "Determinazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di rinviare l'eventuale determinazione dell'ulteriore fabbisogno di prestazioni e di strutture sanitarie alla valutazione dell'efficacia della nuova configurazione dell'offerta conseguente alla conclusione dei procedimenti previsti dal presente provvedimento, anche in relazione al nuovo assetto organizzativo delle Aziende sanitarie derivante dall'attuazione dell'articolo 3, della citata legge regionale n. 27/2018.
- 3) Di stabilire che le branche specialistiche per le quali possono essere accolte le domande di accreditamento in ogni singola Azienda sono quelle riportate nel documento allegato al presente provvedimento.

- 4) Di stabilire che le domande di accreditamento devono essere presentate entro e non oltre il 20 novembre 2019.
- 5) Di precisare che le domande per l'accreditamento nelle branche specialistiche individuate nel documento allegato devono essere presentate alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità esclusivamente con modalità web tramite l'applicativo gestionale denominato "Sistema di accreditamento delle strutture sanitarie" all'indirizzo: [aoss.regione.fvg.it/saoss](http://aoss.regione.fvg.it/saoss), previa richiesta delle credenziali di accesso alla medesima Direzione centrale all'indirizzo mail: [assistentzaprimariasalute@regione.fvg.it](mailto:assistentzaprimariasalute@regione.fvg.it).
- 6) Di stabilire che i requisiti applicabili e il procedimento di verifica sono disciplinati nella D.G.R. n. 1705/2005, nella D.G.R. n. 297/2008 e nella D.G.R. n. 1436/2011, per le branche specialistiche ambulatoriali individuate nel citato documento, nel D.P.Reg. n. 19/2017, per i trasporti sanitari, nel D.P.Reg. n. 151/2016, per la riabilitazione funzionale per le disabilità sensoriali.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE